



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 18 del 21 FEB. 2011

OGGETTO: CAUSA "PETRALIA SERGIO C/PROVINCIA" TRIBUNALE DI PATTI. ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 25/10/10. AUTORIZZAZIONE AL SIG. PRESIDENTE A RESISTERE IN GIUDIZIO. SENZA PREVISIONE DI SPESA.

L'anno duemilaundici il giorno VENTUNO del mese di FEBBRAIO, nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

PRESENTE

1. Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>NO</u>
2. Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>NO</u>
3. Assessore Dott. Michele	BISIGNANO	<u>NO</u>
4. Assessore Sig. Renato	FICHERA	<u>NO</u>
5. Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>SI</u>
6. Assessore Sig. Carmelo	TORRE	<u>SI</u>
7. Assessore Dott. Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8. Assessore Dott. Salvatore	SCHEMBRI	<u>SI</u>
9. Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>NO</u>
10. Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>SI</u>
11. Assessore Dott. Maria	PERRONE	<u>SI</u>
12. Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>NO</u>
13. Assessore Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>SI</u>
14. Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>SI</u>

Assume la Presidenza DOTT. ROSARIO CATALFAMO

Partecipa il Segretario Generale CON - DOTT. GIUSEPPE SPADARO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, relativa all'oggetto;

VISTA la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'ordinamento Regionale degli EE. LL.;

VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

Il Presidente DOTT. ROSARIO CATALANO
stato l'urgenza di provvedere in merito, propone
che la presente delibera sia dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti
della L.R. 44/91.

LA GIUNTA PROVINCIALE in unanimità di voti,
dichiara la presente delibera immediatamente
esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

1° Dipartimento U.D. Affari legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Dott. Antonino Calabrò

Oggetto: Causa "Petràlia Sergio c/Provincia". Tribunale di Patti. Atto di citazione notificato il 25/10/10. Autorizzazione al Sig. Presidente a resistere in giudizio. Senza previsione di spesa.

PROPOSTA

PREMESSO che, con atto notificato il 25/10/10 il Sig. Petralia Sergio, ha citato in giudizio, innanzi al Tribunale di Patti questa Provincia, per sentirla condannare al risarcimento dei danni al mezzo e lesioni personali, che asserisce di avere subito nel sinistro occorsogli il 25/04/09, a causa di fondo stradale viscido, mentre alla guida del proprio motociclo, stava percorrendo la S.P. Patti - Carasi c.da Carasi direz. monte/mare nel Comune di Patti;

RITENUTO opportuno costituirsi in giudizio, autorizzando a tal fine il Sig. Presidente a resistere e a conferire incarico difensivo ad un Legale di fiducia dell'Ente;

VISTO il terzo capoverso dell'art. 8 della polizza assicurativa, n. 10.7005281 R.C.T/R.C.O., sottoscritta dalla Provincia Regionale di Messina con la Faro Assicurazioni, che così dispone "sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dell'art. 1917 c. c.";

VISTE la L. R. n. 48/1991, L. R. n. 9/1986 e L. R. n. 30/2000;

VISTO lo Statuto Provinciale;

segue >

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a costituirsi nel giudizio promosso, innanzi al Tribunale di Patti da Petralia Sergio, conferendo a tal fine incarico difensivo ad un Legale di fiducia dell'Ente con ogni più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa, giacché gli oneri economici discendenti dal conferimento dell'incarico sono, ai sensi del terzo capoverso dell'art. 8 della polizza, n.10.7005281 R.C.T/R.C.O., a carico della "FARO Assicurazioni".

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. Copia Atto di citazione;
2. Copia estratto Polizza n. 10.7005281 R.C.T./R.C.O. art. 8.

Il Responsabile dell'Unità Operativa



Addi,

25 GEN. 2011

IL DIRIGENTE



Visto: Il Presidente e l'Assessore



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 25 GEN. 2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addì 02 FEB. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. / 1° Uff.
Dott. Antonino Calabro

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Ripartizione Finanziaria - Uff. Impegni-Pareri
VISTO PRESO NOTA

Il presente atto non comporta impegno di spesa

Messina, 21.1.11

Il Funzionario

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to DOCT. ROSARIO CAPALFANO

L'Assessore Anziano

Il Segretario Generale

F.to DOCT. CARMELO TORRE

F.to Comm. DOCT. GIUSEPPE SPADARO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il _____ giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° COMMA ART. 4 l.r. 5-7-1997 N. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardo materie elencate al 3° comma dell'art. 4 della legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 21 FEB. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Comm. DOCT. GIUSEPPE SPADARO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. EMILIA CALECA

VIA ORTI N.44
98066 PATTI (ME)
Telefono - Fax 0941 - 240101

27 011 2010

Campo

Copia

TRIBUNALE DI PATTI

Atto di Citazione

L' Avv. Sergio Petralia, nato a Patti (ME) il 16\07\1958 ed ivi residente in P.zza A. Gramsci 3\C, C.f. PTR SRG 58L16 G377K rappresentato e difeso dall'Avv. Emilia Caleca C.f. CLC MLE 58H58 G377K , nel cui studio in Patti via Orti 44 è elettivamente domiciliato, giusta procura a margine del presente atto

ATTORE

CITA

La **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, con sede in C\so Cavour 98122 Messina;

La **FARO ASSICURAZIONI**, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in via Parilo 1\3 00197 Roma.

CONVENUTI

A comparire davanti al Tribunale civile di Patti all'udienza del **14 febbraio 2011**, G.I. designando, ore e locali rito , con invito a costituirsi in giudizio nel termine di 20 gg. prima dell'udienza sopra indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.166 Cpc, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 Cpc, e con l'ulteriore avvertimento che, in difetto si procederà in Loro contumacia, per ivi sentire accogliere le appresso svolte domande a chiarimento delle quali

Informato della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione e di godere dei benefici fiscali, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. Emilia Caleca alla quale conferisco ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere e farsi sostituire, autorizzandola al trattamento dei miei dati personali. Eleggo domicilio nel suo studio in Patti via Orti n

Serg. Petralia

Vera ed autentica.
Avv. Emilia Caleca

Emilia Caleca

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
29/10/2010
Protocollo n°0037023/10

6683/02
03 NOV. 2010

PREMETTE

1) Il giorno 25\04\2009 alle ore 15,15 circa nella c\da Carasi del Comune di Patti, allorquando l' Avv. Sergio Petralia procedeva ad andatura moderata sul tratto di strada provinciale Patti - Carasi con direzione monte-mare a bordo del suo scooter Aprilia tg. BX 89960, scivolava sul fondo stradale reso viscido dalle acque meteoriche e, cadendo, veniva trascinato a terra per parecchi metri dal proprio mezzo.

2) Lo scooter, al quale il conducente è rimasto impigliato, finiva di scivolare urtando con violenza contro il bordo sx della strada, ed il cavalletto del mezzo si infilzava rovinosamente nella caviglia sx del Petralia, provocandoGli un grosso squarcio;

3) trasportato prontamente all'ospedale di Patti da alcuni passanti intervenuti sul luogo dell'incidente, in sede di pronto soccorso l'odierno attore veniva sottoposto ad una complessa e dolorosissima medicazione, con pulitura delle ferite ed asportazione dei corpi estranei;

4) i medici, prontamente intervenuti, riscontravano oltre ad escoriazioni varie al braccio sx ed al torace (causate dallo sfregamento del corpo per diversi metri contro il manto stradale), una estesa ferita lacero contusa alla caviglia sx, con perdita di sostanza e cute, profonda oltre 5 cm., che raggiungeva l'osso del malleolo, ove si è infilzato il cavalletto dello scooter;

5) in sede di primo intervento presso il nosocomio di Patti, la ferita veniva suturata, ma a seguito di una vasta infezione, propagatasi all'interno dei tessuti, che ha causato febbre alta e dolori lancinanti, in data 27 aprile il Petralia è dovuto ricorrere nuovamente al soccorso ospedaliero, laddove si è reso necessario riaprire a carne viva la ferita per asportare il materiale infetto e rimuovere i tessuti andati in necrosi, senza trattamenti anestetici per accertare l'efficacia dell'intervento; in tale occasione veniva effettuata una radiografia che evidenziava irregolarità del profilo della corticale ossea del malleolo, giacchè l'infezione si stava estendendo all'osso;

6) a causa di tutto ciò il paziente veniva sottoposto ad una pesante terapia antibiotica, associata a farmaci antinfiammatori, anche al fine di prevenire una incipiente flebite, atteso che i bordi della ferita si presentavano in evidente stato edematoso;

7) proprio per evitare l'insorgere di nuove infezioni e per consentire ai tessuti compromessi di drenare ed asciugarsi, la ferita non veniva suturata, ma piuttosto coperta con garze sterili, trattata con antibiotici locali e sottoposta a frequenti medicazioni - almeno due al giorno - atte a rimuovere il materiale necrotico infetto ed a favorire la formazione dei tessuti mancanti, con apposita terapia farmacologica a base di connettivina ed altri farmaci;

8) sia per i persistenti dolori e sia per scongiurare l'insorgere di una tromboflebite, il paziente non poteva assolutamente poggiare il piede a terra e doveva tenere sempre la gamba sx distesa e sollevata;

9) quotidianamente lo raggiungevano presso il suo domicilio due

medici, i quali, alternandosi fra loro, medicavano due volte al giorno la ferita, pulendola e disinfettandola con farmaci ad uso locale dopo avere rimosso le bende ed il tessuto necrotico, per poi chiuderla con garze sterili, previa applicazione di antibiotico e connettivina;

10) ciò ha comportato una lunga degenza a domicilio del paziente, che non poteva assolutamente deambulare, con una definitiva guarigione dello stesso di complessivi gg.102, con postumi invalidanti;

11) Il Petralia è stato più volte sottoposto ad accertamenti diagnostici ed è stato curato con terapia medica e farmacologica, come attestato dalla documentazione che in atti si produce;

12) gli indumenti indossati dall'avv. Petralia al momento del sinistro, più precisamente un giubbotto di renna, un Jeans, una camicia ed un golfino di caschimir, laceratisi a seguito dello sfregamento con il terreno ed inzuppatisi di acqua, sangue e fango, sono stati eliminati in sede ospedaliera.

Premesso quanto sopra e

RITENUTO

A) Che la responsabilità del sinistro per cui è causa è da addebitare a fatto e colpa esclusivi della Provincia Regionale di Messina, proprietaria del tratto di strada ove si è verificato il sinistro de quo, che ha omesso di curarne la manutenzione e non ha regimentato le acque meteoriche, le quali scorrevano da diversi mesi lungo il percorso stradale, rendendolo viscido e scivoloso.

B) Che in precedenza, sulla stessa strada, si erano verificati incidenti

analoghi a quello per cui è causa, che hanno visto coinvolti altri soggetti con danni a persone e mezzi;

C) Che l'incidentato svolge la professione di avvocato, regolarmente iscritto all'Albo professionale del Foro di Patti,

D) Che la Provincia Regionale risulta essere assicurata con la citata compagnia assicuratrice.

Premesse le circostanze di fatto ora narrate

e ritenuto quanto sopra,

passando alle argomentazioni di **diritto**, si ritiene sia palese la **responsabilità** dell'Ente provinciale, normativamente disciplinata dagli **artt. 2043 e 2051 del Codice Civile**.

Difatti l'articolo **2043**, che è la norma cardine del sistema della responsabilità civile basata sul principio del *neminem laedere*, sancisce il divieto di violare l'altrui diritto con azioni o omissioni dolose o colpose, al quale è correlato l'obbligo del risarcimento del danno.

Nel caso in esame è di **tutta evidenza** la culpa in omettendo della P.A., che per negligenza, imprudenza o imperizia: I°) si è astenuta dal regimentare le acque meteoriche ed ha lasciato che le stesse scorressero per un lungo periodo di tempo sulla sede stradale; II°) non ha mai effettuato controlli sul luogo ove, da ultimo, si è verificato il sinistro per cui è causa, nonostante le pregresse e ripetute segnalazioni di incidenti da tempo inoltrate dai residenti; III°) ha omesso di effettuare qualsiasi intervento atto ad evitare il verificarsi di ulteriori eventi lesivi; tutto quanto in **netta violazione**

del principio del *neminem laedere*.

Come sopra anticipato, l'altra ipotesi di responsabilità cui la fattispecie in esame demanda, si riscontra nel dettato dell'art. 2051 CC, come ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata sul rapporto di custodia con la res e sul presupposto che l'evento dannoso patito da terzi abbia eziologicamente come fattore produttivo proprio la res custodita.

Pertanto, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della cosa oggetto di custodia, è configurabile la responsabilità del custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non aver potuto far nulla per evitare il danno.

Ne consegue la necessità per il danneggiato di dimostrare soltanto l'esistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, spettando al custode l'onere di provare il fortuito, ossia l'esistenza di fatti straordinari ed imprevedibili in grado di interrompere il nesso causale che lega l'evento lesivo alla cosa.

Nella fattispecie che ci occupa si raffigura appieno l'esaminata ipotesi di responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 CC, giacché l'ente provinciale cui essa si imputa, in quanto proprietario del tratto di strada su cui si è verificato il sinistro de quo, ha con la cosa un rapporto definibile come custodia.

Si tratta, quindi, di una responsabilità che comporta un dovere di sorveglianza e di controllo, che si ricollega all'obbligo di provvedere alla manutenzione delle strade pubbliche per evitare pericoli e salvaguardare la sicurezza degli utenti.

In conclusione, si ritiene quindi palese la responsabilità dell'Ente convenuto sia ai sensi dell'art. 2043 che ai sensi dell'art. 2051 CC, per avere essa P.A. omesso di tutelare l'altrui incolumità e non avere adottato le dovute cautele atte ad evitare l'insorgere di situazioni di pericolo.

Ne consegue che, accertato l'an debeatur per i fatti e gli argomenti sopra esposti e trattati, l'adita Autorità Giudiziaria potrà agevolmente procedere, secondo questa difesa, alla quantificazione e quindi alla liquidazione dei **danni patrimoniali e non patrimoniali**.

Indubbiamente la prima forma di danno rileva nella duplice accezione del **danno emergente** - per la perdita economica subita dall'avv. Petralia a causa delle spese anticipate per l'acquisto di farmaci, per le riparazioni del mezzo incidentato, per la eliminazione dei capi di abbigliamento - e del **lucro cessante** per il mancato guadagno dallo stesso patito, da calcolarsi in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto, atteso che trattasi di un libero professionista, di norma quotidianamente impegnato nelle aule giudiziarie o presso il proprio studio.

Si ritiene che il sinistrato abbia altresì diritto ad ottenere il risarcimento dei **danni non patrimoniali** previsti dall'art. 2059 CC., omnicomprensivi del danno **biologico**, per la sofferenza fisica ed il pregiudizio subito nella vita di relazione, del danno **morale**, per la sofferenza psichica ed il turbamento patito, del danno **esistenziale**, per l'ansia e le preoccupazioni vissute, e per la **perdita di chances**, quali mancate opportunità di lavoro.

E' difatti indubbia l'alterazione dell' integrità psicofisica subita dall'avv. Petralia, che ha visto sconvolte le sue abitudini di vita, ha rinunciato a frequentare le aule giudiziarie, a ricevere i propri clienti, o più semplicemente ad attendere alle sue attività quotidiane.

Pertanto, passando a quantificare l'entità del danno subito dall'odierno attore nel sinistro de quo agitur, si ritiene che questo possa essere determinato nel modo seguente:

A) Danno non patrimoniale (biologico)

per invalidità permanente, invalidità temporanea assoluta, invalidità temporanea parziale;

B) Danno non patrimoniale (personalizzazione- eventuale-ex morale) liquidato nelle misura di 1\3 della somma di invalidità permanente; danno morale per le gli interventi ospedalieri e le medicazioni subite;

C) Danno patrimoniale liquidato equitativamente in relazione all'attività svolta dal danneggiato ed alla perdita di capacità di guadagno dello stesso;

per un totale complessivo di euro 18.000,00

A ciò va aggiunto il **danno materiale**, nella misura di euro **2.055,00**, così ripartito:

Spese mediche documentate euro 320,00;

spese per riparazioni danni al mezzo incidentato euro 735,00;

Spese per abbigliamento euro 1.000,00.

Al danno globale che verrà provato in corso di causa, andranno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, trattandosi

indubbiamente di un debito di valore.

Tanto premesso e ritenuto l'Avv. Sergio Petralia così come rappresentato e difeso in atti, si rivolge a codesto Ill.mo Tribunale di Patti, perché disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa Voglia accogliere le seguenti conclusioni:

1) Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva per il sinistro de quo della Provincia Regionale di Messina;

2) Accertare e dichiarare che in conseguenza del sinistro sopra descritto l'attore ha riportato lesioni e danni alla persona, danni al mezzo, quantificati in complessivi euro 20.055,00

3) Conseguentemente condannare la compagnia assicurativa Faro e la Provincia Regionale di Messina in solido tra loro, a corrispondere al sig. Petralia Sergio la somma sopra indicata e/o la somma che risulterà di giustizia, determinabile anche in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni subiti in dipendenza del sinistro del 25/04/2009, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla di cui sopra fino all'effettivo soddisfo;

3) Condannare parte soccombente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

In via istruttoria ammettere prova testimoniale sulle circostanze riportate sotto i nn. da 1 a 12 della premessa e sotto le lettere A e B

del ritenuto, con i seguenti testi che sin d'ora si indicano nelle persone dei Sigg.ri Ceraolo Mario res.te in Patti Via B. Palissy, Fratantonio Francesco e Ripa Paola res.ti in Patti C\da Paesana, Niosi Giuseppe e Costanzo Alba res.ti in Patti via Cattaneo ,6 Praticò Luigi res.te in Patti via Ceraolo n. 67; Nel caso in cui controparte dovesse contestare l'ammontare dei danni richiesti, ammettersi CTU medico legale al fine di accertare l'entità delle lesioni subite e quantificare complessivamente i danni riportati dall' odierno attore.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

1. Lettera a.r. datata 03.07.2009;
2. Lettera a.r. datata 30.11.2009;
3. Nn.07 rilievi fotografici;
4. Preventivo riparazione motociclo Aprilia tg.BX 89960;
5. Scontrini spese mediche sostenute;
6. Nota della Provincia Regionale di Messina datata 14.07.2009;
7. Nn. 10 certificati medici, ivi compreso quello di avvenuta guarigione;
8. Nn.06 dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
9. Fotocopia tessera Iscrizione all'Albo Avvocati del Foro di Patti.

Con riserva di altro produrre e documentare.

Si allega inoltre informativa per la conciliazione e mediazione ai sensi del D. Lgs 04 marzo 2010 n.28.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è inferiore ad euro 26.000,00.

PATTI, 19 Ottobre 2010

Avv. EMILIA CALECA



RELATA DI NOTIFICA

Nell'interesse di parte attrice e ad istanza del suo procuratore, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico notifiche presso il Tribunale di Patti, ho notificato e consegnato copia conforme del presente atto di citazione alla:

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, con sede in C\so Cavour 98122 Messina, effettuandone consegna

A mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento a Tribunale di Patti

Patti L. 25 OTT. 2010

GIOVANNI BAZILE
UFF. UNICO 53
TRIBUNALE DI PATTI

FARO ASSICURAZIONI, in persona del suo legale rappresentante protempore, con sede in via Parilo 1\3 , 00197 Roma, effettuandone consegna

UFFICIO UNICO - NOTIFICAZIONI ED ESECUZIONI
TRIBUNALE DI PATTI

SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI

N. 3518 del Ordini: Civile

GIOVANNI PASIEL Perito

UFFICIO DI

TRIBUNALE DI PATTI

AVVERTENZE

(del. 139 C.P.C. e art. 8 L. 20/1/1982 n. 800 modif. dalla L. 10/1/1983 n. 10) Il plico deve essere consegnato al destinatario o al percettore autorizzato o al subdito alla casa, ufficio, abitazione, presso il numero di 14 anni o non palesemente inopporla. In caso di mancanza del destinatario, di rifiuto o assenza delle sudd.

taracomandata

€ 6,05

Posteitaliane

AG

76399771933-9

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

In persona del fuo te legale rapp. te

C/SD CAVODE

98122

MESSINA

AON

*Aon S.p.A.
Insurance Brokers*



Provincia Regionale di Messina



capitolato speciale di gara per la copertura assicurativa

RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE (R.C.T. - R.C.O.)

Testo aggiornato al 24 ottobre 2007

Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers

20143 Palermo - Via Libertà, 201/a - tel. (+39) 091/348838 - fax (+39) 091/6253693 - mail effecom@rutorpmi.it

Aon S.p.A.

Responsabilità Civile verso Dipendenti - RCO: euro 1.500.000,00 unico per sinistro.

Massimo risarcimento complessivo per anno euro 20.000.000,00

Ove non diversamente contrattualizzato e ad eccezione per i sinistri riconducibili alla R.C. Sorveglianza Stradale di cui al successivo Art. 27, la presente garanzia è prestata previa applicazione di una franchigia fissa di euro 500,00.

Articolo 7: Corresponsabilità degli assicurati

Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo.

Articolo 8: Spese legali

La Società assume a proprie cure e spese la gestione di tutte le vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove non si provveda tramite l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, i legali ed i tecnici indicati dall'Assicurato e comunque riservandosi la facoltà di designare ulteriori legali di propria fiducia, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso ed al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art. 1917 c.c.

La società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

Articolo 9: Validità territoriale

La validità della presente polizza non ha alcun limite territoriale.

Articolo 10: Foro competente

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello territorialmente competente con la sede del Contraente.

Articolo 11: Denuncia di sinistro